

REGOLAMENTO (CE) N. 2143/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91 per quanto concerne le zone geografiche della Germania nelle quali i produttori che praticano la transumanza sono considerati produttori di carne ovina di zone svantaggiate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce in quali circostanze debbano considerarsi produttori di zone svantaggiate gli imprenditori che praticano la transumanza; che lo stesso regolamento prevede, a tale fine, che si prendano in considerazione soltanto gli imprenditori la cui azienda sia situata in zone geografiche da determinarsi in base a certi criteri e secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che il regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione, del 6 agosto 1991, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2569/95 ⁽⁶⁾, ha determinato l'elenco delle suddette zone geografiche; che in seguito ad una riorganizzazione amministrativa nei nuovi Länder tedeschi, la delimitazione geografica di alcune circoscrizioni è stata modificata, così come la loro denominazione, e che occorre pertanto adeguare, per la Germania, l'elenco delle zone geografiche determinate;

considerando che tali modifiche non comportano alcun prevedibile aumento del numero dei produttori addetti alla transumanza in tali regioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2385/91, il testo del punto IV «Repubblica federale di Germania» è modificato nel seguente modo:

1) per quanto concerne «Mecklenburg-Vorpommern», «Sachsen-Anhalt», «Thüringen» e «Sachsen» il testo è sostituito dal seguente:

•Mecklenburg-Vorpommern (nei seguenti Stadt- und Landkreise):

Bad Doberan
Demmin
Güstrow
Ludwigslust
Mecklenburg-Strelitz
Nordvorpommern
Nordwestmecklenburg
Ostvorpommern
Parchim
Uecker-Randow

Sachsen-Anhalt (nei seguenti Stadt- und Landkreise):

Anhalt-Zerbst
Sangerhausen
Weißenfels
Ohrekreis
Jerichower Land
Halberstadt
Stendal
Salzwedel

Thüringen (nei seguenti Stadt- und Landkreise):

Nordhausen
Kyffhäuser Kreis
Unstrut-Hainich-Kreis
Sömmerda
Wartburg Kreis
Gotha
Weimar-Land
Ilm-Kreis
Holzlandkreis
Altenburg
Erfurt
Weimar

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 32.